



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITA'
SETTORE 03 -PROMOZIONE ED ATTRATTIVITA' DELL'OFFERTA TURISTICA,
TURISMO SOSTENIBILE E DIGITALE, OSSERVATORIO SUL TURISMO**

Assunto il 04/07/2022

Numero Registro Dipartimento 406

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8159 DEL 18/07/2022

Settore Gestione Entrate	Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott.GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)	Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)

Oggetto: D.D.G n. 8898 dell'8.8.2018 e D.D.G. n. 15287 del 10.12.2019. REVOCA AGGIUDICAZIONE del lotto n. 4 disposta in favore della Primadea S.r.l. (P IVA 02466060924);

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n.165 del 30/3/2001, e ss.mm.ii.; - la Legge regionale n.7 del 13/5/1996 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 5/12/2000;

PREMESSO CHE:

con D. D.G. n. 4664 del 08/05/2017 veniva approvato l'Avviso pubblico a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una Campagna di "Advertising" finalizzata ad intercettare nuovi flussi turistici verso la destinazione "Calabria" ed alla promozione del territorio regionale nei mercati di riferimento; detto avviso, articolato in 4 lotti funzionali (due relativi ai mercati internazionali e due ai mercati nazionali), veniva successivamente rettificato e riapprovato con D.D.G. n. 4935 del 12/05/2017;

con D.D.G. n. 8898 del 08/08/2018 veniva approvata la proposta di aggiudicazione;

con D.D.G. n. 15287 del 10/12/2019, a parziale rettifica del D.D.G. n. 8898/2018, veniva approvata l'aggiudicazione del lotto n. 4 in favore della Primadea S.r.l. (in luogo della precedente A.T.I.);

CHE con il sopra citato decreto n. 15287 a copertura dei servizi afferenti il Lotto 4 si è proceduto, altresì:

ad accertare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 allegato n. 4/2 principio 3.2, la spesa di euro 1.883.484,20 (unmilione e ottocottantatremilaquattrocentottantaquattro/20) IVA inclusa sul capitolo di Entrata E9201012001 Debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze - giusto accertamento n.1298/2019;

ad impegnare sul Capitolo U9070200501 la somma di Euro 1.883.484,20 (un milione e ottocottantatremilaquattrocentottantaquattro/20) IVA inclusa - giusto impegno n. 2141/2019 ;

CONSIDERATO CHE

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus sviluppatasi in Cina; il 31/01/2020 il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022, in ragione del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

tali atti sono correlati a tutta una serie di azioni volte al contenimento del diffondersi dell'epidemia, misure che determinano inevitabilmente una contrazione delle attività e degli spazi di libertà, personale ed economica;

CONSIDERATO CHE:

a seguito della pandemia di COVID-19 e dei provvedimenti governativi e legislativi adottati ed approvati, infatti, sono stati disposti il divieto e/o la limitazione dei viaggi non essenziali verso e all'interno dell'Unione europea, per cui molti Stati membri hanno imposto strategie di contenimento e restrizioni di viaggio, quali chiusure delle frontiere, sospensioni dei voli e controlli sanitari;

le restrizioni di viaggio e le altre limitazioni a spostamenti e trasporti hanno provocato un drastico arresto dei flussi turistici e, anche venuti meno i divieti di viaggiare imposti per il secondo trimestre dell'anno 2020, per motivi di tutela della salute pubblica e sicurezza personale, nonché per la crisi economica che è conseguita

alla pandemia, il comparto turistico ha subito una notevole contrazione, anche in ragione delle particolari e limitative prescrizioni, comunque, disposte per il permanere dello stato di emergenza;

RILEVATO CHE:

la procedura di gara per la realizzazione dei servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione della Campagna di "Advertising" di cui al D.D.G. n. 4664/17 e successivo D.D.G. n. 4935 del 12/05/2017, per quanto attiene ai lotti 1- 3 e 4, nei fatti non ha avuto esecuzione: infatti, prima per via del contenzioso anche giudiziario poi in ragione degli intervenuti blocchi nelle attività, si è ritenuto necessario, con accordo tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario (verbale del 16/12/2020 per il lotto 4 in atti), differire la stipula del contratto;

solo per quanto riguarda il lotto 2 è stato stipulato il contratto, sebbene siano stati egualmente sospesi i servizi con verbale del 30/03/2020 poiché non realizzabili secondo le disposizioni da capitolato;

ATTESO CHE:

con nota prot. n. 537068 del 13.12.2021, trasmessa a mezzo pec, il RUP ed il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità chiedevano all'aggiudicatario (Lotto 4) Primadea S.r.l., "di trasmettere una ipotesi di proposta di pianificazione diretta ad individuare le modalità di realizzazione della Campagna di Advertising sulla base delle modalità di erogazione dei servizi in materia di trasporti modificate a seguito della pandemia";

con nota dell'11.2.2022, l'O.E. Primadea S.r.l. trasmetteva la "Proposta di riprogrammazione e rimodulazione del piano attività 11 febbraio 2022";

con nota prot. n. 175376 dell'11.4.2022, il RUP ed il Dirigente Generale riscontravano la predetta nota e, non ritenendola sufficientemente esaustiva, chiedevano all'aggiudicatario di trasmettere una nuova proposta tenendo conto di quanto ivi, dettagliatamente, richiesto;

con nota del 17.5.2022, l'aggiudicatario trasmetteva una nuova proposta di spazi pubblicitari affermando che *"i contratti definitivi potranno essere stipulati solo a seguito di approvazione di massima della presente rimodulazione... appena si addiverà all'approvazione della presente proposta"*;

con nota prot. n. 270077 del 9.6.2022, il RUP ed il Dirigente Generale formulavano all'aggiudicatario Primadea S.r.l. richiesta di chiarimenti ex art. 33 D. Lgs. n. 50/2016 e la relativa documentazione "onde consentire l'espletamento dei controlli previsti dalla lex specialis e dalla normativa vigente, così come previsto dall'art. 33 d. lgs. n. 50/2016" assegnando il termine di dieci (10) giorni, tanto "in ragione dell'omessa trasmissione della documentazione richiesta e della non conformità della proposta di riprogrammazione e di rimodulazione del piano delle attività";

la società Primadea S.r.l. riscontrava la predetta richiesta con pec del 18.6.2022, acquisita al prot. n. 286162 del 20.6.2022, trasmettendo la "rimodulazione dell'offerta con risposta ai chiarimenti richiesti e documenti a supporto" con la quale, in relazione ai contratti con i fornitori degli spazi pubblicitari, sotto la voce "11 Copie conformi all'originale dei contratti con i fornitori degli spazi pubblicitari", l'aggiudicatario affermava, tra l'altro, che: *"si allegano copie delle offerte ottenute attestanti la disponibilità dell'offerta proposta; alla data odierna sono disponibili quelle relative a Ryanair; attestiamo che i dati riportati nel documento presente sulle offerte relative a ITA, Wizzair e Eurowings sono state già verificate; siamo in attesa di ricevere a giorni le offerte commerciali, la cui elaborazione ha richiesto tempi maggiori rispetto a quelli concessi con la ultima vs. comunicazione e si allega al contempo la descrizione dei servizi offerti dalle compagnie attualmente"*;

che, invero, dall'esame della documentazione allegata, emerge che l'aggiudicatario, ancora una volta, non ha prodotto i contratti sottoscritti con i fornitori degli spazi pubblicitari, essendosi limitato ad allegare un modello di contratto "che sarà firmato in caso di accettazione dell'offerta con Ryanair" e delle mere proposte commerciali per gli altri operatori;

CONSIDERATO CHE

alla luce dell'iter anzidetto e dall'esame della documentazione trasmessa da Primadea S.r.l. emerge l'assenza, in questa fase, della documentazione attestante la concessione degli spazi pubblicitari, così come previsto dagli artt. 15.1.3 e dell'art. 12.5 del disciplinare di gara in forza dei quali, rispettivamente, sin dall'atto della partecipazione alla gara l'O.E. deve allegare, a pena di esclusione, "copia conforme, nei modi di legge, del contratto di concessione degli spazi pubblicitari che saranno utilizzati per la campagna di comunicazione" (art. 15.1.3) e l'O.E. deve dimostrare di essere in possesso, a pena di esclusione, "di regolare concessione degli spazi pubblicitari da utilizzare per la campagna, ai sensi della vigente normativa in materia" (art. 12.5), nonché dall'art. 2.3 del medesimo disciplinare;

peraltro, il possesso di tale documentazione quale requisito di partecipazione alla gara e, a maggior ragione, in sede di esecuzione della stessa, è stato ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con sentenza 17.4.2020, n. 2472 (con la quale è stata confermata la sentenza TAR Calabria, Sez. Prima, 28 maggio 2019, n. 1043) in relazione all'odierna procedura e, dunque, agli stessi atti di gara ancorché per un Lotto differente (n. 1) ma in relazione allo stesso O.E. Primadea S.r.l.;

che, in particolare, la citata sentenza ha statuito che <<Il disciplinare di gara osta ad un'interpretazione che faccia dei contratti di concessione degli spazi pubblicitari un requisito di esecuzione del contratto, atteso che l'art. 15.1 stabilisce che l'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, tra l'altro, la "copia conforme, nei modi di legge, del contratto di concessione degli spazi pubblicitari che saranno utilizzati per la campagna di comunicazione" (comma 3). Né può ravvisarsi un effettivo contrasto dell'art. 15.1 n. 3 del disciplinare con la più generica, ma non incompatibile, disposizione del precedente art. 2.3. alla stregua del quale "gli operatori economici dovranno presentare, a pena di esclusione, copia di idonea documentazione attestante, ai sensi della vigente normativa, la concessione degli spazi pubblicitari, da parte del soggetto proprietario". Ed infatti entrambe le clausole del disciplinare concordano nel richiedere, sin dalla fase della partecipazione alla gara, la documentazione attestante la concessione degli spazi pubblicitari. Milita nella stessa direzione la prescrizione dell'art. 12.5 del disciplinare, che, in tema di requisiti di idoneità professionale (tecnico-economico-finanziario), dispone che i concorrenti, a pena di esclusione, debbano "essere in possesso di regolare concessione degli spazi pubblicitari da utilizzare per la campagna, ai sensi della vigente normativa in materia". Tutte le ricordate disposizioni della lex specialis sono sufficientemente chiare nell'imporre, sin dalla fase di partecipazione alla gara, il possesso dei contratti di concessione degli spazi pubblici in capo ai concorrenti (senza che possano assumere valore esimente eventuali chiarimenti autointerpretativi resi dalla stazione appaltante in contrasto con la lex specialis)>>;

nel caso di specie, l'O.E. Primadea S.r.l. non ha prodotto, in questa fase, i ridetti contratti nelle forme di legge e per come richiesto dalle richiamate disposizioni del disciplinare di gara;

in definitiva, l'aggiudicatario Primadea S.r.l. non è in possesso dei contratti di fornitura degli spazi pubblicitari, indipendentemente dalla non congruità, rispetto agli atti di gara, della proposta di riprogrammazione e rimodulazione;

RITENUTO CHE

ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8, d. lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che è fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, legge n. 241/1990, "1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo";

in applicazione di tali principi e disposizioni, "Negli appalti pubblici non è precluso all'amministrazione di revocare l'aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale si è dato atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento

giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa" (Cons. St., V, 07/02/2022, n. 833);

conclusivamente, per le anzidette ragioni, debba procedersi alla revoca dell'aggiudicazione in favore della Primadea S.r.l. e che, con separato e successivo atto, saranno adottati i provvedimenti consequenziali;

DI DARE ATTO che si procederà alla riduzione dell'accertamento n.1298/2019 di euro1.883.484,20 e dell'impegno n. 2141/2019 di pari importo, di cui al D.D.G. n.15287/2019, all'atto del riaccertamento dei residui relativi all'esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011;

VISTI

- la L.R.7/1996 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- il D.P.G.R.354 del 24.6.1999, relativo alle norme in materia di separazione dell'attività amministrativa indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R.206 del 15.12.2000;
- il D.P.G.R.180, del 7.11.2021 "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale" e il regolamento 9/2021 allegato;
- il D.P.G.R.188, del 8.11.2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Turismo, Marketing territoriale e Mobilità" della Giunta della Regione Calabria alla dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio;
- il decreto 634 del 26.1.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali di reggenza del Settore "Promozione ed Attrattività dell'offerta Turistica, Turismo Sostenibile e Digitale Osservatorio sul Turismo" al dott. Cosimo Carmelo Caridi;
- la Legge 241/1990 es.m.i.;
- la L.R.34/2002, es.m.i. recante " Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ritenuta la propria competenza;
- le DGR 159/2022 e DGR163/2022 di approvazione del Regolamento regionale di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale 3/2022 e 4/2022;
- la DGR 36 del 31.1.2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;
- il d.lgs.118 del 23.6.2011 es.mm. ii. recante " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi Contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n.1 e 2 della Legge 42/2009";
- la L.R.8/2002 " Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la L.R.47/2011 art.4; - la L.R.36/2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
- la L.R.37/2021 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024"; Cod. Proposta 10103 Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- la DGR 599 del 28 dicembre 2021–Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022–2024 (Artt.11e39,c.10,D.Lgs.118/2011); - la DGR 600 del 28 dicembre 2021–Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022- 2024 (Art.39,c.10,delD.Lgs.118/2011);

- il d.lgs 79 del23.5.2011“ Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo14dellalegge28.11.2005,n.246,nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;

- la L.R.8 del 5.4.2008 “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”;

- la DGR 142 del’11.4.2019diapprovazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;

- la Delibera del Consiglio regionale della Calabria405del17.6.2019 ,con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;

- la L.R.40/2021 "Proroga della scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019 -2021";

- la DGR 59 del 18.2.2022 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale 2022 (art.4L.R.8/2008); - il d.lgs.50/2016 e s.m.e.i;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per i motivi sopra richiamati in premessa, qui da intendersi integralmente riportati,

DI REVOCARE il D.D. n. 8898 dell’8.8.2018 limitatamente all’aggiudicazione del lotto n. 4 disposta in favore della Primaidea S.r.l. (P IVA 02466060924);

DI REVOCARE il successivo D.D. G n. 15287 del 10.12.2019, avente ad oggetto: “CAMPAGNA DI ADVERTISING FINALIZZATA AD INTERCETTARE NUOVI FLUSSI TURISTICI VERSO LA DESTINAZIONE CALABRIA ED ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE NEI MERCATI DI RIFERIMENTO. PARZIALE RETTIFICA D.D.G. N. 8898/2018 AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 AZ. B2 CIG CIG 7044856F11 CUP J69D17000090006 IN FAVORE DEL SOCIETÀ PRIMAIDEA S.R.L .ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA”;

DI DARE ATTO che si procederà alla riduzione dell’accertamento n.1298/2019 di euro1.883.484,20 e dell’impegno n. 2141/2019 di pari importo, di cui al D.D.G. n.15287/2019, all’atto del riaccertamento dei residui relativi all’esercizio finanziario 2022;

DI STABILIRE che, con separato e successivo atto, saranno adottati i provvedimenti consequenziali;

DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento agli interessati;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento;

CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Maria Salvina La Versa

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSIMO CARMELO CARIDI

(con firma digitale)